



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A
“FIERACAVALLI 2020” E “FRUIT LOGISTICA 2021”

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, nato a, il/..../....., il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n..... del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Venezia Mestre, in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante.....nato a..... il/..../.....

di seguito denominate anche “Le Parti”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche “Fieracavalli 2020” e “Fruit Logistica 2021” rispettivamente in programma a Verona dal 5 al 8 novembre 2020 e a Berlino dal 3 al 5 febbraio 2021;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione operativa della partecipazione regionale alle predette manifestazioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse finalizzato alla partecipazione della Regione a “Fieracavalli 2020” e a “Fruit Logistica 2021” e in particolare: per “Fieracavalli 2020”:

- l’acquisizione della superficie espositiva di 336 mq, della quota di iscrizione e dei relativi servizi forniti da Veronafiore S.p.A. in esclusiva, dei servizi tecnici e apparati audio, video e informatici, delle attrezzature di cucina e della relativa impiantistica, della cartellonistica e dei servizi di hosting per un importo complessivo di € 153.000,00 (IVA inclusa);
- la realizzazione dello stand e la fornitura dei servizi accessori per un importo di € 84.000,00 (IVA inclusa);
- l’acquisizione di un servizio di catering e sommelier per la presentazione delle tipicità enogastronomiche regionali nel corso delle degustazioni che verranno organizzate presso lo stand per un importo di € 19.000,00 (IVA inclusa);
- le attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).



per "Fruit Logistica 2021":

- l'acquisizione dello spazio espositivo di 216 mq e l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto e dei coespositori per un importo di € 69.000,00 (IVA inclusa);
- la realizzazione dello stand e l'acquisizione dei servizi accessori per un importo di € 92.000,00 (IVA inclusa);
- il servizio ristorazione per la preparazione di assaggi di prodotti tipici rivolti ai buyers e ai rappresentanti dei media, a cura di un operatore veneto qualificato del settore per un importo di € 15.860,00 (IVA inclusa);
- il servizio hostess e interpretariato collettivo all'interno dello stand per un importo di € 2.440,00 (IVA inclusa);
- la realizzazione di un filmato showreel per la valorizzazione delle produzioni ortofrutticole venete e la promozione dei coespositori da proiettare presso lo stand per un importo di € 2.000,00 (IVA inclusa);
- le attività di organizzazione generale dell'evento per un importo di € 6.000,00 (IVA inclusa).

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 31 dicembre 2021, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 376.100,00 (IVA inclusa).

Al fine di un concorso alle spese per l'organizzazione della partecipazione a Fruit Logistica, secondo quanto stabilito dalla DGR n. del, la Società richiederà agli operatori veneti partecipanti come coespositori della Regione una quota di € 4.880,00 (IVA inclusa) per ciascuna postazione modulare composta da 1 tavolo con quattro sedie, 1 totem promozionale, 1 pass di ingresso, il servizio allo stand di interpretariato collettivo e il servizio ristorazione finalizzato alla preparazione di assaggi di prodotti tipici rivolti ai buyers e ai rappresentanti dei media. Le quote che si prevede di introitare sono in numero di 15 per un importo complessivo di € 73.200,00.

Tali quote, introitate e contabilizzate a cura della Società che provvederà secondo vigente normativa all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

La somma a carico della Regione di € 376.100,00 sarà erogata su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa comunicazione di avvio delle attività.



La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, o eventuali maggiori introiti che dovessero verificarsi a favore della Società mediante il recupero delle quote dei coespositori, potranno essere utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alle due manifestazioni. Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse comunque superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI

Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "*Directive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari*", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione
l'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

